Art. 1 (Divieto di uso in luoghi all’aperto di coriandoli in materiale plastico non biodegradabile) 1. All'art. 1 del Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «Comma 1-bis. In conformità con del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 il Titolo 1, Capo 2, art. 3, commi 1-6, al fine di tutelare l'ambiente e ridurre l'impatto delle microplastiche nell'ecosistema, è vietato l’uso in luoghi all’aperto di coriandoli e petali di piccole dimensioni in materiale plastico solido non biodegradabile e non compostabile, ovvero di ogni altro materiale sintetico solido di piccole e medie dimensioni in quanto fonti altamente inquinanti. 1- ter. Ai fini della presente legge si intendono per: a) coriandoli o petali di piccole dimensioni” le particelle solide in plastica o altro materiale sintetico, insolubile in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri; b) “coriandoli o petali di medie "dimensioni" le particelle solide in plastica o altro materiale sintetico, insolubile in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 cm. 1- quater. La violazione del divieto di cui al comma 1- bis é punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 euro a 25.000. Art. 2 (Modifiche alla legge 27 dicembre 2017 n. 205 volte ad incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile) 1. Al comma 544 dell’articolo 1, dopo le parole “per l‘anno 2018” sono inserite le seguenti: “e di 250.000 euro per gli anni 2019 e 2020”. 2. Per la finalità di cui al comma precedente, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Art. 3 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 volte ad incentivare la produzione e la commercializzazione di prodotti in materiale biodegradabile) 1. Dopo l’articolo 181, è inserito il seguente: «Articolo 181-bis (Norme per favorire la vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari) 1. Al fine di promuovere nuovi modelli imprenditoriali, nuove forme di consumo consapevole, prodotti e materiali innovativi finalizzati alla prevenzione e riduzione progressiva degli imballaggi in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2008/98/CE, lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, favoriscono la vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina ed il riutilizzo di imballaggi primari. 2. Ai fini del presente articolo, si intende per: a) prodotti cosmetici da sciacquare: tutte le sostanze o miscele da sciacquare destinate a venire a contatto con l’epidermide, o con il sistema capillare, al fine esclusivo o principale di igiene personale. Rientrano nella definizione di cui alla presente lettera: a) i saponi da toeletta, preparati da doccia, shampoo; b) schiume, gel, creme da barba, saponi solidi da barba in coerenza con quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla Decisione 2014/893/UE della Commissione del 9 dicembre 2014. 3. Per le finalità di cui alla presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, con appositi accordi di programma, promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina consistenti nell’impiego di imballaggi riutilizzabili più volte con conseguente riduzione dei rifiuti prodotti. La vendita di prodotti sfusi o alla spina, si può attuare mediante la diffusione di punti vendita che possono assumere la forma di negozi a sé stanti o “corner” all’interno di locali della grande distribuzione organizzata. 4. Agli esercizi commerciali che si avvalgono della vendita di prodotti cosmetici sfusi o alla spina si applica una riduzione della imposta comunale (TARI) in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi primari. I comuni disciplinano con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI e le modalità di applicazione del beneficio agli utenti di cui al presente comma. 5. Le Regioni, per la finalità di cui alla presente legge: a) promuovono iniziative idonee a sensibilizzare e informare i cittadini dei vantaggi che tali pratiche hanno sulla riduzione di rifiuti da imballaggio, a diffondere un consumo consapevole nell’ambito di un’economia solidale e partecipata anche grazie ad un contatto diretto tra produttori e consumatori nel rispetto dell’ambiente e del lavoro; b) creano e aggiornano una piattaforma in rete in cui sono tracciati, nell’ambito del proprio territorio, i punti vendita più vicini ove acquistare prodotti sfusi o alla spina; c) organizzano per il personale degli esercizi commerciali corsi di formazione gratuiti con rilascio di attestato riconosciuto dalla Regione di "Operatore Certificato per la vendita della Cosmesi Sfusa". I corsi di cui alla presente lettera sono tenuti da Farmacisti/Formulatori cosmetici iscritti all’albo professionale e saranno finalizzati a far chiarezza sugli obblighi di legge, sull'etichettatura e sulla tracciabilità dei prodotti cosmetici sfusi. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, sentito il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina le procedure, le modalità e le condizioni delle predette campagne di sensibilizzazione e di formazione. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente». Art. 4 (Restrizioni all’immissione sul mercato di determinati prodotti di plastica monouso) 1. In conformità alle indicazioni contenute nella parte "C" dell'allegato di cui all'art. 6 della bozza di direttiva COM (2018) 340 del 28 maggio 2018, dal 1° gennaio 2020, e comunque previa comunicazione alla Commissione europea, i contenitori per bevande con tappi e coperchi di plastica possono essere immessi sul mercato nazionale solo se tali tappi e coperchi di plastica restano fissati al contenitore per la durata dell'uso previsto del prodotto. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del precedente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica. 3. La violazione del divieto di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a 25.000. Art. 5 (Introduzione del sistema del «vuoto a rendere») 1. Il sistema

del «vuoto a rendere» si applica al recupero per il riutilizzo dei seguenti imballaggi riutilizzabili, di cui all'articolo 218, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, destinati all'uso alimentare: a) le bottiglie ed i contenitori in plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per di altro genere; b) le bottiglie e i contenitori in vetro utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo; c) le lattine e i contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere e o per alimenti di qualsiasi tipo. 2. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili destinati all'uso alimentare, individuati ai sensi del precedente comma, possono aderire a una filiera di recupero per il riutilizzo degli stessi imballaggi, di seguito denominata «filiera», costituita allo scopo di realizzare un sistema di restituzione degli imballaggi più sostenibile sotto il profilo ambientale ed economico, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero ciclo di vita del manufatto. 3. Gli aderenti alla suddetta filiera che acquistano gli imballaggi versano una cauzione al venditore, commisurata alla quantità o al peso degli imballaggi stessi. Coloro che hanno versato la cauzione hanno diritto alla restituzione della cauzione pagata, proporzionalmente alla quantità o al peso degli imballaggi riconsegnati al venditore. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi vuoti e utilizzabili ad essi restituiti dai consumatori, nonché al versamento ai medesimi consumatori di una quota della cauzione dagli stessi versata. I consumatori restituiscono gli imballaggi usati negli esercizi commerciali in cui li hanno acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata o un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente. 4. Agli esercizi commerciali e ai produttori di imballaggi aderenti al sistema del «vuoto a rendere» si applica una riduzione della imposta comunale (TARI) in proporzione alla diminuzione della frazione in peso degli imballaggi. I comuni disciplinano con regolamento la riduzione della quota variabile della TARI e le modalità di applicazione del beneficio agli utenti di cui al presente comma. Art. 6 (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.